



Associazione Legale nel Sociale

"Professionalità per il terzo settore"

LA NUOVA NORMATIVA SULL'IMPRESA SOCIALE

COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N. 155

Legale nel Sociale c/o Studio legale Isoldi
via Tibullo, 10 - 00193 Roma - T e F 0668135583 r.a.
www.legalenelsociale.it

LA NUOVA NORMATIVA SULL'IMPRESA SOCIALE

COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N. 155

Il 12 maggio 2006 è entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 recante la “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 Aprile 2006 ed emanato in forza della Legge delega 13 giugno 2005, n. 118 (di seguito anche “**Decreto Legislativo**”).

Qui di seguito descriveremo i punti salienti della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo evidenziandone altresì alcuni aspetti critici.

Prima di entrare nel merito della disciplina va detto che seppur il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 12 maggio scorso, il legislatore ha rinviato ad alcuni decreti ministeriali, non ancora emanati, la disciplina di taluni aspetti tecnici essenziali per l'operatività della normativa che dunque ad oggi non risulta essere ancora messa in pratica.

Il presente documento è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- 1) Destinatari
- 2) Requisiti
 - A) Utilità sociale
 - B) Assenza scopo di lucro
 - C) Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
- 3) Costituzione
- 4) Responsabilità patrimoniale
- 5) Organi sociali
 - A) Amministratori
 - B) Soci
 - C) Organi di controllo
- 6) Scritture contabili
- 7) Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività
- 8) Lavoro nell'impresa sociale
- 9) Vicende societarie straordinarie e procedure concorsuali
 - A) Vicende societarie straordinarie
 - B) Procedure concorsuali
- 10) Cooperative sociali
- 11) O.N.L.U.S.
- 12) Finanziamento impresa sociale
- 13) Monitoraggio, ricerca, ispezioni e sanzioni
 - A) Monitoraggio, ricerca e ispezioni
 - B) Sanzioni

* * * * *

1) DESTINATARI

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni private, ivi **compresi** gli enti di cui al libro V del codice civile (**imprese e le società commerciali**), che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della **produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale** e le organizzazioni che, sebbene non operino nei settori sopra indicati, esercitano attività di **inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e/o disabili**, purché siano rispettati alcuni requisiti di cui si dirà più avanti (di seguito anche "**Soggetti destinatari**").

Di questa nozione, così come indicata nell'art. 1 del Decreto Legislativo, vanno evidenziati alcuni aspetti importanti:

- a) Con l'*Impresa sociale* il Legislatore non ha introdotto un nuovo "**tipo**" di società ma ha indicato i soggetti che possono attribuirsi la qualifica di impresa sociale senza introdurre nel nostro ordinamento un nuovo tipo di ente (aggiungendo dunque tale tipo di ente alle figure già note, S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A., ecc.);
- b) E stata di fatto riproposta quella **dicotomia** già introdotta nel 1991 con la normativa sulle cooperative sociali di tipo A e B ampliando e meglio specificando i beni e servizi che si considerano di "utilità sociale";
- c) l'attività imprenditoriale finalizzata ad un interesse generale o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, potrà essere svolta utilizzando tutte i tipi societari esistenti nel nostro ordinamento e dunque sarà possibile costituire una **Società a responsabilità limitata** o una Società per azioni che sia impresa sociale.

Sono invece esclusi dalla qualifica di impresa sociale:

- a) le amministrazioni pubbliche ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cioè quelle che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici ed operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
- b) le organizzazioni i cui atti costitutivi prevedano, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Un discorso a parte meritano gli **enti ecclesiastici** e le **confessioni religiose**, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. A tali soggetti la normativa si applica limitatamente allo svolgimento dell'attività di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del nuovo decreto. Inoltre, per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dalla normativa in oggetto.

* * * * *

2) REQUISITI

Per quanto attiene le condizioni previste dal Decreto Legislativo affinché i Soggetti destinatari possano qualificarsi *impresa sociale*, tre sono gli aspetti essenziali:

- A) **Utilità sociale quale ambito di operatività;**
- B) **Assenza scopo di lucro;**
- C) **Vincoli alla struttura proprietaria e disciplina dei gruppi.**

A) Utilità sociale

A.1 Per assumere la qualifica di “impresa sociale” i Soggetti destinatari devono esercitare **in via stabile e principale** un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di **utilità sociale**, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Più in dettaglio, il Decreto Legislativo considera beni e servizi di **utilità sociale** quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza sanitaria;
- c) assistenza socio-sanitaria;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) turismo sociale;
- h) formazione universitaria e post universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- j) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- k) servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Si considera “**principale**” l'attività i cui relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. I criteri quantitativi e temporali per il computo della suddetta percentuale viene demandato ad un **successivo decreto** del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

A.2 Indipendentemente dall'esercizio dell'attività di impresa nei settori sopra elencati, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- a) **lavoratori svantaggiati**, nella cui categoria rientrano:
 - qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni (24 anni e 364 giorni) o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
 - qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stato sottoposta a una pena detentiva o un'altra sanzione penale.
- b) **lavoratori disabili**, nella cui categoria rientrano:
 - qualsiasi persona riconosciuta disabile ai sensi della legislazione nazionale;
 - qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

I predetti lavoratori devono essere presenti in misura non inferiore al **30%** dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa.

Fanno eccezione gli **enti ecclesiastici** e le **confessioni religiose** che devono comunque svolgere l'attività nei settori di utilità sociale sopra citati ed i criteri della percentuale di lavoratori e di ricavi si applicheranno limitatamente allo svolgimento di queste attività.

* * * * *

B) Assenza scopo di lucro

Seconda caratteristica dell'Impresa Sociale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo, è l'assenza dello scopo di lucro.

Tale requisito può ritenersi soddisfatto quando l'organizzazione **destina gli utili e gli avanzi di gestione** esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio e, a tal fine, è **vietata la distribuzione, anche in forma indiretta**, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori

Si considera "distribuzione indiretta" di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

* * * * *

C) Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

L'ultimo requisito dell'Impresa sociale, sono i vincoli alla struttura societaria indicati nell'art. 4 del Deceto Legislativo.

Viene innanzitutto estesa all'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale la normativa del codice civile in materia di "**direzione e coordinamento di società**" e di "gruppo cooperativo paritetico" la quale prima prevede, tra l'altro, la responsabilità della capogruppo qualora, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, arrechi pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, mentre la seconda disciplina i requisiti del contratto che istituisce il gruppo cooperativo.

Va premesso che, al di là di ogni diversa risultanza formale, è ritenuto titolare della direzione e controllo il soggetto che, in base allo statuto o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

Inoltre, al fine di evitare elusioni della norma, è stabilito specificatamente che le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale. A tal proposito è stabilito che, qualora una decisione sia assunta con il voto o l'influenza determinante di imprese private con finalità

lucrative o di amministrazioni pubbliche, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per i gruppi di imprese sociali è inoltre previsto l'obbligo di deposito dell'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese.

La riflessione che va aperta sul punto è innanzitutto la formale (?) discrasia tra la norma del Decreto Legislativo che parla di "direzione e controllo" e la norma codicistica che invece parla di "direzione e coordinamento". Stante il richiamo espresso alla normativa prevista dal Capo IX va preferita l'opinione che equipara le due fattispecie al di là della differenza lessicale.

* * * * *

3) COSTITUZIONE

L'impresa sociale andrà costituita con **atto pubblico** il quale dovrà esplicitare, oltre a quanto specificamente previsto per il tipo di organizzazione secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, il **carattere sociale dell'impresa** ed in particolare:

- a) l'**oggetto sociale** con particolare riferimento alle disposizioni relative ai settori di utilità sociale;
- b) l'**assenza di scopo di lucro**;
- c) nella denominazione è obbligatorio inserire la locuzione "**impresa sociale**" (l'uso di tale locuzione ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale).

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere **depositati** entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. La normativa rimanda poi ad un **decreto** del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione degli atti che devono essere depositati e delle relative procedure.

Gli **enti ecclesiastici** e le **confessioni religiose**, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, non devono inserire la locuzione "**impresa sociale**" nella denominazione e sono tenuti al solo deposito del regolamento e delle sue modificazioni.

* * * * *

4) RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Salvo quanto già previsto specificatamente per le diverse forme giuridiche in tema di responsabilità patrimoniale, per le **obbligazioni sociali risponde soltanto l'organizzazione** con il suo patrimonio, purché:

- a) sia stata effettuata l'iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese;
- b) il patrimonio sia superiore ad **Euro 20.000,00**.

In mancanza di tali condizioni e qualora risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio sia **diminuito di oltre un terzo** rispetto all'importo di Euro 20.000,00, delle obbligazioni assunte rispondono **personalmente e solidalmente** anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Anche questa disposizione non si applica agli **enti ecclesiastici** ed alle **confessioni religiose**, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, mancando una distinzione tra i beni destinati all'esercizio dell'impresa sociale e quelli dell'ente che la esercita.

* * * * *

5) ORGANI SOCIALI

Il Decreto Legislativo ha voluto espressamente disciplinare quella che viene oramai comunemente chiamata la *corporate governance* con l'espresso intento, dichiarato nella relazione accompagnatoria, di "rispettare la tendenziale democraticità delle strutture".

Con riferimento quindi alle **cariche sociali** ossia agli amministratori, soci ed organo di controllo la normativa stabilisce quanto segue.

A) Amministratori

- a) la nomina della **maggioranza dei componenti** delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura (ad es. natura degli enti confessionali; il riferimento ai soggetti esterni va coordinato con le norme che si applicano al soggetto giuridico sottostante ad una impresa sociale ad esempio le norme sul voto degli azionisti);
- b) non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche (specifica **incompatibilità**);
- c) l'atto costitutivo deve prevedere specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza** per coloro che assumono cariche sociali.

B) Soci

Per quanto attiene ai **soci**, è stabilito che le modalità di ammissione ed esclusione, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il **principio di non discriminazione**, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente. Inoltre, l'atto costitutivo deve prevedere la facoltà dell'interessato di investire l'assemblea dei soci in merito al diniego di ammissione o di esclusione adottato nei suoi confronti.

C) Organi di controllo

In merito agli organi di controllo, l'atto costitutivo deve prevedere la nomina di uno o più **sindaci** soltanto nel caso vengano superati due dei seguenti limiti (ossia la metà dei limiti previsti per il bilancio abbreviato ex art. 2435 *bis* c.c.):

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.562.500,00;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 3.125.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità.

Qualora due dei limiti sopra indicati vengano superati per due esercizi consecutivi il **controllo contabile** deve essere esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o da sindaci iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito sempre presso il Ministero della giustizia.

Il compito dei sindaci è quello di:

- a) vigilare sull'osservanza della **legge** e dello statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di **corretta amministrazione**;
- c) vigilare sull'**adeguatezza dell'assetto organizzativo**, amministrativo e contabile;
- d) monitorare l'osservanza delle **finalità sociali** da parte dell'impresa dando contezza del monitoraggio in sede di redazione del bilancio sociale;
- e) procedere, in qualsiasi momento, ad **ispezioni e controlli** anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali.

* * * * *

6) SCRITTURE CONTABILI

In merito alle incombenze e scritture contabili, l'impresa sociale deve:

- a) tenere il **libro giornale** e il **libro degli inventari**, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile;
- b) redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la **situazione patrimoniale ed economica** dell'impresa;
- c) redigere e depositare presso il registro delle imprese il **bilancio sociale**, secondo linee guida adottate con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le O.N.L.U.S., in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Per gli **enti ecclesiastici** e le **confessioni religiose**, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese tali disposizioni contabili si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

* * * * *

7) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Aspetto importante fissato dalla normativa è quello del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività dell'impresa sociale.

In particolare, ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività (c.d. *multistakeholders*).

Il Decreto Legislativo (art. 12), prendendo le basi dalla nozione offerta dalla normativa comunitaria, specifica cosa si debba intendere per coinvolgimento, ossia: "qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'**informazione, la consultazione o la partecipazione**, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'**influenza sulle decisioni** che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati".

* * * * *

8) LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

E' previsto che all'interno dell'impresa sociale possano prestare la propria attività sia **lavoratori remunerati**, subordinati e/o autonomi, sia **volontari**, sulla base però di alcune condizioni.

Per quanto attiene ai **lavoratori remunerati**, la normativa stabilisce, come condizione, il divieto di corrispondere trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dai contratti e dagli accordi collettivi applicabili.

Per i **volontari**, invece, stabilisce la possibilità dell'inserimento entro il limite del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale, rinviando la disciplina ad alcune disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Nello specifico, attraverso detto richiamo, è stabilito che:

- a) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- b) al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
- c) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- d) le organizzazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- e) i volontari hanno il diritto ad un regime di flessibilità nell'orario di lavoro o nelle turnazioni previste dei contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Infine, la norma specifica quanto già affermato in via generale dall'art. 12 in merito al coinvolgimento dei lavoratori ossia che i **lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera**, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti e degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel **bilancio sociale**.

* * * * *

9) VICENDE SOCIETARIE STRAORDINARIE E PROCEDURA CONCURSUALI (TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE)

A) Vicende societarie straordinarie

La **trasformazione**, la **fusione** e la **scissione** devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La **cessione d'azienda** deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario.

Per gli **enti ecclesiastici** e le **confessioni religiose**, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese tali disposizioni si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Salvo quanto previsto in tema di cooperative e ad esclusione degli enti ecclesiastici e le confessioni religiose, in caso di **cessazione dell'impresa**, il patrimonio residuo deve essere **devoluto** obbligatoriamente ad uno dei seguenti soggetti:

- a) O.N.L.U.S.;
- b) Associazioni;
- c) Comitati;
- d) Fondazioni;
- e) Enti ecclesiastici.

Inoltre, con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le O.N.L.U.S. sono fissate le **linee guida** per gli atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione.

Per assicurare il rispetto delle condizioni e delle linee guida indicate, la normativa pone, come condizione di efficacia degli atti indicati, l'**autorizzazione del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali, **sentita l'Agenzia** per le O.N.L.U.S. A tal proposito gli organi di amministrazione dovranno notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti sopra indicati, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'autorizzazione si intende concessa decorsi **novanta giorni** dalla ricezione della notificazione (**silenzio – assenso**).

Quanto detto non si applica quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

B) Procedure concorsuali

In caso di **insolvenza**, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla **liquidazione coatta amministrativa**. Al termine della procedura il patrimonio residuo deve essere **devoluto** obbligatoriamente ad uno dei soggetti sopra indicati in merito alla cessazione dell'impresa.

Tale disposizione non si applica agli **enti ecclesiastici** ed alle **confessioni religiose**, che saranno responsabili delle obbligazioni assunte anche con il patrimonio dell'ente.

* * * * *

10) COOPERATIVE SOCIALI

La norma non abroga la legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali che rimane pertanto pienamente operante.

E' previsto che le cooperative sociali ed i loro consorzi, **acquistino la qualifica** di impresa sociale, purché i loro statuti prevedano e rispettino le disposizioni in merito:

- a) alla redazione e deposito presso il registro delle imprese del **bilancio sociale**;
- b) al **coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti**.

Per agevolare l'implementazione della legge, il Decreto legislativo ha stabilito che entro il 12 maggio 2007 le eventuali modifiche degli statuti potranno essere effettuate con le modalità e le

maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e senza dunque l'assistenza del notaio.

Le attuali cooperative sociali, per le quali continuano ad essere applicati i benefici contributivi e fiscali previsti dalle norme in vigore, potranno proseguire nell'assetto tradizionale oppure, contemporaneamente, rivestire la qualifica di impresa sociale alle condizioni indicate e comunque nel rispetto della normativa sulle cooperative.

* * * * *

11) O.N.L.U.S.

E' previsto che alle O.N.L.U.S. ed agli enti non commerciali che decidano di rivestire anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicarsi i benefici fiscali spettanti previsti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nel rispetto delle condizioni indicate dal medesimo decreto 460/1997.

* * * * *

12) FINANZIAMENTO IMPRESA SOCIALE

La normativa in questione va ad incidere anche sull'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e così attribuendo la possibilità per le imprese sociali di beneficiare, come già per le cooperative sociali, di finanziamenti erogati da fondazioni di origine bancaria.

* * * * *

13) MONITORAGGIO, RICERCA, ISPEZIONI E SANZIONI

A) Monitoraggio, ricerca e ispezioni

La normativa attribuisce al **Ministero del lavoro** e delle politiche sociali il compito di promuovere attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le O.N.L.U.S. e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di **monitoraggio** e **ricerca**.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì attribuita la **funzione ispettiva**, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare il rispetto della normativa da parte delle imprese sociali.

B) Sanzioni

In merito alle sanzioni, la normativa distingue a seconda delle norme violate:

- a) in caso di accertata violazione delle norme relative ai requisiti minimi necessari per la qualifica di impresa sociale (artt. 1, 2, 3 e 4), è disposta la **perdita della qualifica** di impresa sociale, con conseguente devoluzione del patrimonio;

- b) in caso di accertata violazione delle altre norme o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, è prevista la **diffida** agli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, è disposta la **perdita della qualifica** di impresa sociale, con conseguente devoluzione del patrimonio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i compiti suddetti e assume le relative determinazioni, sentita l'Agenzia per le O.N.L.U.S.

* * * * *